

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 382}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, SANGALLI, QUERCIOLO

Presentata l'11 agosto 1983

Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, relativa alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 7 aprile 1976, n. 125, si è provveduto alla disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Non tutti gli inconvenienti che precedentemente si verificavano sono stati però rimossi.

In particolare per taluni aeroporti come quello di Milano Linate che ricadono nella giurisdizione territoriale di più comuni e non in quella del comune metropolitano.

Da molti mesi lo svolgimento del servizio taxi all'aeroporto di Linate è svolto a causa di agitazioni e contrasti che non trovano soluzione nonostante gli interventi della società di gestione, del direttore dell'aeroporto e dell'autorità prefettizia intervenute per coordinare la regolamentazione adottata dai comuni interessati.

La sperimentazione per l'integrazione dei tre comuni interessati adottata per breve periodo con esito positivo non ha potuto proseguire per l'ostilità degli autotrasportatori dei comuni limitrofi al capoluogo.

Per assicurare un idoneo servizio taxi all'aeroporto, senza danno per l'utenza, è necessaria la completa unificazione dei servizi dei tre comuni interessati.

L'unificazione deve fondarsi sul principio della parità non solo tariffaria, ma anche attinente le modalità di svolgimento del servizio, che ovviamente non possono comportare priorità e precedenza di sorta.

Per raggiungere questo risultato è necessario portare una modificazione all'articolo 1 della citata legge del 7 aprile 1976, n. 125, al fine di autorizzare a ef-

fettuare il servizio da piazza ai titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione.

È pure necessario che la disciplina dello svolgimento del servizio, le tariffe e le condizioni di trasporto siano determinate dalla autorità regionale al fine di garantire omogeneità di comportamenti rispettando il principio del decentramento e dell'autonomia.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 1 della legge 7 aprile 1976, n. 125, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'ambito degli aeroporti, di cui al comma precedente, sono autorizzati a effettuare il servizio da piazza i titolari di licenza di autopubblica da piazza rilasciata dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi tra comuni interessati istituiti su decreto del presidente della regione. La competenza a disciplinare le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio è delegata al presidente della regione che vi provvede a mezzo di apposito decreto, sentita la apposita commissione regionale ».